

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 30

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,23

Anno 36

22 dicembre 2005

N. 165

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Sviluppo del sistema informativo regionale
- Art. 3 – Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 4 – Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 5 – Cartografia regionale
- Art. 6 – Interventi per la forestazione
- Art. 7 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 8 – Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 9 – Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
- Art. 10 – Valorizzazione delle attività ittiche
- Art. 11 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 12 – Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
- Art. 13 – Fondo per la conservazione della natura
- Art. 14 – Opere acquedottistiche e fognarie
- Art. 15 – Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
- Art. 16 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

- Art. 17 – Parco regionale del delta del Po
- Art. 18 – Parchi regionali e riserve naturali
- Art. 19 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 20 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 21 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
- Art. 22 – Protezione civile. Interventi di emergenza
- Art. 23 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
- Art. 24 – Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
- Art. 25 – Fondo sociale regionale
- Art. 26 – Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
- Art. 27 – Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d'area
- Art. 28 – Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria
- Art. 29 – Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”
- Art. 30 – Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)
- Art. 31 – Politiche regionali a favore dei giovani
- Art. 32 – Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
- Art. 33 – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
- Art. 34 – Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
- Art. 35 – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
- Art. 36 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 37 – Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998
- Art. 38 – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
- Art. 39 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
- Art. 40 – Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
- Art. 41 – Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali
- Art. 42 – Copertura finanziaria
- Art. 43 – Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2

Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2006: Euro 800.000,00
- b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale – Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 100.000,00
- c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00
- d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.

Art. 3

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2006: Euro 500.000,00.

Art. 6

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
- b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.

Art. 8

Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

- a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.

Art. 9

Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993

1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale, previsti all'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica l'articolo 23, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) che, per questioni procedurali, non abbiano potuto rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1993, è stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2006.

Art. 10

Valorizzazione delle attività ittiche

1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 – Valorizzazione attività ittiche.

Art. 11

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 “Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”
Esercizio 2006: + Euro 150.000,00
Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.

Art. 12

Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge regionale 15 luglio 2002, n.

16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 108.068,61.

Art. 13

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).

Art. 14

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 15

Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale “Daphne”) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.

Art. 16

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 37332 “Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2006: Euro 500.000,00
- b) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 17

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali.

Art. 18

Parchi regionali e riserve naturali

1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 19

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.

Art. 20

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabi-

lità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione di opere stradali:
 - a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.

Art. 21

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SAB. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni di Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 22

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.150.000,00.

Art. 23

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della

Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

- a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.500.000,00;
- b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.800.000,00;
- c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
Euro: 3.700.000,00.

Art. 24

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 25

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 26

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.

Art. 27

Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d'area

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai pro-

grammi d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), volti all'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 28

Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie. Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie "Mario Allegretti" per un importo di Euro 325.000,00 e "San Pancrazio" per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario sopraindicate.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 29

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 30

Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)

1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.

Art. 31

Politiche regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 32

Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28

29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00
44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58
51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86
69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente articolo:

«Art. 11 bis
Fondo di rotazione

per la realizzazione delle politiche per la casa

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, per la realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.
2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 34

Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura

1. Ai componenti del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati – Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 – Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali – del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli esercizi successivi.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994

1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), è sostituito dal seguente:
«1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali».
2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 41, comma 1, lette-

ra a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c bis) all'allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio.».

5. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo le parole «Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere a), b) e c)».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo, nell'ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i bis) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento.».

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 la locuzione «e c)» è sostituita dalla seguente: «c) e i bis)».

3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 10 bis

Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali"

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.

2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.

3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.

4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.».

Art. 37

*Spostamento di scadenza di termini
in materia di trasporti pubblici locali
dell'area metropolitana bolognese –
legge regionale n. 30 del 1998*

1. L'ultimo periodo dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente: «Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.».

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) dopo la parola «promuove» sono inserite le parole: «e può realizzare, anche direttamente,».

2. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali).».

3. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono soppresse le parole «e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.».

4. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 7 dopo la parola «nonché» sono aggiunte le parole: «apposite convenzioni»;
- b) nel comma 8 la locuzione: «Detta convenzione disciplina» è sostituita dalla locuzione: «Le convenzioni disciplinano» e alla lettera c) le parole «della convenzione» sono sostituite dalle parole «delle convenzioni».

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,».

2. L'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

Erogazione dei servizi mediante accreditamento

1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere della competente Commissione assembleare.

4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3. L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.

5. Le Province assicurano il monitoraggio

sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.».

3. L'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 41

*Ulteriori disposizioni per gli affidamenti
e gli acquisti dei servizi*

1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del medesimo articolo, le Amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.».

4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «quindici mesi».

Art. 40

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:

«3 bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con

contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'assemblea legislativa.».

Art. 41

*Comando del personale
presso i gestori dei servizi locali ambientali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire una maggiore economicità di gestione il personale degli Enti locali, già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato presso i gestori di detti servizi.

2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla richiesta del personale interessato. L'onere del comando è a carico del soggetto gestore del servizio.

Art. 42

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 43

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2005

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2006	2007	2008	Fonte finanziaria
2701	1. 2. 3. 3. 04420	32, punto 1)	1.150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1. 2. 3. 2. 03820	4	90.000,00			MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3. 04425	32, punto 2)	100.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.a)	800.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	32, punto 3)	50.460,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.b)	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.c)	1.600.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	3	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	32, punto 4)	140.439,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	2, lett.d)	10.000.000,00			MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3. 01600	32, punto 5)	12.636.178,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1. 2. 1. 3. 01600	32, punto 6)	24.304.118,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	32, punto 7)	10.742.611,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	6	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	32, punto 8)	212.143,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14170	1. 3. 1. 3. 06200	32, punto 9)	239.280,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	32, punto 10)	3.716.447,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16352	1. 3. 1. 3. 06310	7, lett.b)	1.835.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	32, punto 11)	1.104.340,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	7, lett.a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
21078	1. 3. 2. 3. 08000	32, punto 12)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21222	1. 3. 2. 3. 08230	8	200.000,00			MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	32, punto 13)	2.693.294,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	32, punto 14)	6.484.667,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	32, punto 15)	391.213,32			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
24400	1. 3. 2. 3. 08610	10	500.000,00			MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	32, punto 16)	5.421.052,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	11	150.000,00	12.150.000,00		MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	32, punto 17)	477.247,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	32, punto 18)	484.255,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27718	1. 3. 4. 3. 11600	32, punto 19)	516.456,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27727	1. 3. 4. 3. 11610	32, punto 20)	500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	32, punto 21)	5.197.595,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1. 4. 1. 3. 12630	32, punto 22)	146.092,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	32, punto 23)	1.656.550,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30880	1. 4. 1. 3. 12620	32, punto 24)	255.319,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	32, punto 25)	3.361.538,74			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	32, punto 26)	32.924,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	32, punto 27)	44.397.150,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	32, punto 28)	15.077.652,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1. 4. 1. 3. 12800	32, punto 29)	2.183.258,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2006	2007	2008	Fonte finanziaria
32097	1. 4. 1. 3. 12735	32, punto 30)	14.647.891,70			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3. 12820	32, punto 31)	2.033.417,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32121	1. 4. 1. 3. 12820	32, punto 32)	41.156,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3. 12820	32, punto 33)	1.208.282,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	14	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	32, punto 34)	2.745.553,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	15	250.000,00			MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	32, punto 35)	284.760,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	16, lett.a)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	32, punto 36)	1.569.844,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	32, punto 37)	5.913.447,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	16, lett.b)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3. 14220	32, punto 38)	4.195.434,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37376	1. 4. 2. 3. 14223	32, punto 39)	5.315.917,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3. 14223	32, punto 40)	1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38025	1. 4. 2. 3. 14300	32, punto 41)	25.822,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3. 14310	32, punto 42)	1.807.599,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3. 14300	17	200.000,00			MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3. 14300	32, punto 43)	845.090,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38050	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.a)	15.000,00			MEZZI REGIONALI
38058	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.b)	55.026,79			MEZZI REGIONALI
38070	1. 4. 2. 2. 13500	13, lett.c)	36.784,00			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	18	200.000,00			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3. 14305	32, punto 44)	2.025.065,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	32, punto 45)	3.719.264,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3. 14500	19	500.000,00			MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3. 14500	32, punto 46)	172.730,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	32, punto 47)	3.626.526,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3. 14555	32, punto 48)	2.854.773,37			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3. 15800	32, punto 49)	3.821.781,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	32, punto 50)	2.678.202,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3. 15800	32, punto 51)	1.036.440,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3. 15800	32, punto 52)	409.874,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	32, punto 53)	311.188,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3. 15820	32, punto 54)	125.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	32, punto 55)	3.191.982,77			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	32, punto 56)	1.914.827,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	32, punto 57)	6.045.023,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	32, punto 58)	24.742.903,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3. 16420	32, punto 59)	121.310,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 60)	328.202,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	20, comma 2	1.212.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 61)	13.257.656,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2006	2007	2008	Fonte finanziaria
45177	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 62)	1.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	20, comma 1	14.900.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 63)	19.919.362,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45190	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 64)	135.913,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	32, punto 65)	4.990.139,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45710	1. 4. 3. 3. 16650	21	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
46110	1. 4. 3. 3. 16600	32, punto 66)	1.033.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115	1. 4. 3. 3. 16600	32, punto 67)	645.571,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	32, punto 68)	649.813,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47010	1. 4. 4. 3. 17400	32, punto 69)	1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47015	1. 4. 4. 3. 17400	32, punto 70)	1.065.827,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	32, punto 71)	428.080,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	32, punto 72)	4.855.138,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	22	2.150.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	32, punto 73)	3.222.883,57			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	25	6.171.701,26			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	32, punto 74)	6.416.562,17			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	32, punto 75)	3.294.421,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 1. 22510	26	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
64400	1. 5. 1. 3. 19100	32, punto 76)	1.087.795,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64410	1. 5. 1. 2. 18390	24	123.949,70			MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	32, punto 77)	5.044.627,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	32, punto 78)	768.634,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	32, punto 78)	1.094.888,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	32, punto 79)	2.427.935,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	32, punto 80)	20.335.849,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	32, punto 81)	4.520.154,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	29	3.875.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	32, punto 82)	10.227.839,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70814	1. 6. 5. 2. 27110	30, comma 2	200.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	31	500.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	32, punto 83)	1.786.553,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	27	1.950.000,00			MEZZI REGIONALI
73132	1. 6. 3. 3. 24510	28, comma 2	1.163.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	32, punto 84)	619.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
75303	1. 6. 4. 3. 26500	32, punto 85)	266.621,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	32, punto 86)	451.352,69			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	32, punto 87)	379.325,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1838 del 14 novembre 2005; oggetto consiliare n. 750 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 in data 14 novembre 2005;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la

salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 13 dicembre 2005, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, relatore della Commissione, e relazione scritta del consigliere Antonio Nervegna, relatore di minoranza;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 20 dicembre 2005, atto n. 7/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n.11 che concerne **Sviluppo regionale della società e dell'informazione** è il seguente:

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.»

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

- a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
- b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
- c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).»

2) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1997 n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.»

3) Il testo dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.»

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'art 8 della legge regionale 11 gennaio 1993 che concerne **Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3** è il seguente:

«Art. 8 – Programma dei progetti pubblici

1. Nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta regionale approva il programma annuale dei progetti diretti al miglioramento del territorio turistico e dei progetti pubblici sull'offerta turistica sulla base delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 4.

2. I progetti a carattere pubblico prevedono la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali e relativi consorzi, nonché di altri Enti pubblici per la realizzazione di iniziative rientranti nelle lettere b), c) e d) del comma 5 dell'art. 5.

3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere la individuazione da parte della Regione di progetti che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale ovvero aventi un rilevante valore di sperimentazione nel settore, anche al fine della realizzazione dei progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.

4. Qualora ai progetti indicati al comma 3 si connettano interventi proposti da soggetti privati ad essi possono essere attribuite specifiche priorità nella concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 12.»

2) Il testo dell'art. 23 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 che concerne **Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3** è il seguente:

«Art. 23 – Norma transitoria

1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.R. n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

(omissis).»

3) Il testo dell'art 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 che concerne **Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38** è il seguente:

«Art. 13 – Revoca del contributo

1. Il contributo regionale è revocato qualora:

- a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo salvo che detto termine, e corrispondentemente quello di cui alla lettera b), non siano prorogati per casi accertati di forza maggiore;
- b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volontà del soggetto beneficiario;
- c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata;
- d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Il contributo è inoltre revocato qualora il beneficiario non fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

3. Alla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo dell'ente delegato; essa comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal 14 aprile 1910, n. 639.

3 bis. La revoca dei contributi di cui al comma 4 bis dell'art. 7 è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili.»

NOTE ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 che concerne **Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale** è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'art. 134 della legge 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 134 – Interventi di bonifica

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del D.Lgs n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.».

NOTE ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 che concerne **Istituzione del parco regionale del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallico di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginate, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.».

NOTE ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo dell'art. 35 commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 che concerne **Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali** è il seguente:

«Art. 35 – Contributi per spese di investimento e sviluppo

(omissis)

2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità. Analoghi contributi possono essere altresì concessi agli Enti locali soci dei consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime finalità.

3. (omissis)

4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.».

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992 che concerne **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«D.Lgs 30/12/1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

2. Competenze regionali.

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

- a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitolaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
 - 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
 - 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
- h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatiti.

chiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 48 della legge 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 48 – Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I destinatari dei contributi sono:

- comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
- Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.

3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.

4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.

5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare all'a data di presentazione della relativa domanda.

6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.

7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:

- adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
- favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
- superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
- fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
- fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.

9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirla in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.

10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.».

NOTE ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'art 34 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art t. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 34 – Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER SpA)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare, per l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna – AICER SpA, di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.

2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, la Regione è autorizzata a partecipare a tale società a condizione che siano mantenute le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformità al principio stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società. I diritti conseguenti alla proprietà del capitale sociale saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'art 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 che concerne **Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani** è il seguente:

«Art. 4 – Contributi regionali

- (omissis)
- la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'art 11 della legge regionale 8 agosto 2001 che concerne **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo** è il seguente:

«Art. 11 – Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo

1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

- con le risorse regionali definite con la legge annuale di bilancio;
- con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative di categorie svantaggiate.

3. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

3-bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituiti o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.».

NOTA ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 comma 2, della legge regionale 22 novembre 2004, n. 25 che concerne **Norme in materia di organismi geneticamente modificati** è il seguente:

«Art. 3 – Ricerca e sperimentazione

1. (omissis)

3. È istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta regionale e composto da cinque personalità di comprovata competenza scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l'attività di ricerca e sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare.».

NOTE ALL'ART. 35

Comma 1

1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 che concerne **Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana** è il seguente:

«Art. 2 – Destinatari

1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.».

Comma 2)

2) Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale, n. 20 del 16 maggio 1994 che concerne **Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana** è il seguente:

«Art. 3 – Qualificazione dell'impresa

1. (omissis)

2. A tale scopo, la Regione interviene per:

- la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;
- attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purché rientranti fra quelli previsti agli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11;

(omissis)

Comma 3)

3) Il testo dell'art 3 comma 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 che concerne **Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana** è il seguente:

«Art. 3 – Qualificazione dell'impresa

(omissis)

2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.».

Comma 4)

4) Il testo dell'art 5 comma 1) della legge regionale n. 20 del 1994 che concerne **Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana** è il seguente:

«Art. 5 – Qualificazione degli insediamenti

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

- al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle imprese artigiane;
- alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;
- all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.

(omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'art.5 comma 2 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 che concerne **Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana** è il seguente:

«Art. 5 – Qualificazione degli insediamenti

1. (omissis)

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.».

Comma 6)

6) Il testo del comma 2 dell'art 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 è già citato alla nota 5) del presente articolo.

NOTE ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo dell'art 3, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 che concerne **Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49** è il seguente:

«Art. 3 – Iniziative finanziabili

(omissis)

3. La Regione concede altresì contributi per:

- la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane;
- la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime.
Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
- la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
- la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;
- la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
- la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
- progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali poli-funzionali;
- misure per lo sviluppo del commercio elettronico.

Comma 2)

2) Il testo dell'art 5 comma 1 lettera c) della legge regionale 10 dicembre 1997 che concerne **Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49** è il seguente:

«Art. 5 – Destinatari dei contributi

1. (omissis)

- gli Enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;

(omissis)

Comma 3)

3) Il testo dell'art 10 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 che concerne **Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994 n. 49** è il seguente:

«Art. 10 – Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale

1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:

- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
- miglioramento dell'arredo urbano;
- sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.

2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.».

NOTE ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo dell'ultimo periodo dell'art 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia –Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 52 – Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998

(omissis)

Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio.».

NOTE ALL'ART. 38

Comma 1

1) Il testo dell'alinea del comma 1 dell'art 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove (omissis).

(omissis)».

Comma 2)

2) Il testo dell'art 7 della legge regionale 14 maggio 2002 n. 7 che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 7 – Tipologie di finanziamenti ammissibili

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede:

- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi;
- crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
- prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.».

Comma 3)

3) Il testo dell'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 maggio 2002 che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 9 – Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio

1. La Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Detto Comitato opera attivando una rete di valutatori, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'art. 11, commi 7 e 8 della legge regionale n. 7 del 2002 che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 11 – Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.

8. Detta convenzione disciplina:

- le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;
- il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.».

NOTE ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'art 35 comma 2 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 35 – Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (omissis)

2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà sociale (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"), nonché le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi

e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.

(omissis)».

Comma 2)

2) Il testo dell'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è il seguente:

«Art. 38 – Accreditamento

1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna, struttura o servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.

2. L'accreditamento è condizione per:

- a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40;
- b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo 43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all'articolo 44;
- c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi dell'articolo 35;
- d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento dei servizi.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché le modalità per l'istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.

4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai comuni capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico "terzo" di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti degli organismi tecnici.

5. Le province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è il seguente:

«Art. 41 – Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni

1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della pubblica Amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.

2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.».

Comma 4)

4) Il testo dell'art 23 comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è il seguente:

«Art. 23 – Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione

(omissis)

3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne Legge regionale finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della legge re-

gionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza per l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 è il seguente:

Art. 26 – Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche (omissis)

3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 41

1) Il testo dell'art 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione fra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani è il seguente:

«Art. 25 – Personale

1. Nel caso di trasferimento di attività concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dai comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale già adibito a dette attività che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure, di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni.

2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale dell'impresa cessante.

3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e modalità stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 è soggetto alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro il termine dalla stessa determinato.

5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle procedure, di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianità, al trasferimento del restante personale.

6. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale già adibito ad attività del servizio idrico integrato alla data del 31 dicembre 1992. Il personale adibito alle stesse attività entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992 è trasferito a domanda, da presentarsi all'Agenzia entro lo stesso termine di cui al comma 4, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico del gestore tenuto conto del personale che non intende essere trasferito.

8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di trasferimento del personale.

10-bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del Servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.